

Introduzione

Le catastrofi hanno un carattere *epifanico* e mostrano, a volte in modo crudele e perturbante, le concrete modalità di organizzazione sociale di una comunità di fronte a un avvenimento particolarmente stressante. Al cospetto di tali eventi, la comprensione umana è stata spesso interrogata sul senso da attribuire a ciò che la colpiva in modo del tutto inaspettato, sia per lo stato delle conoscenze scientifiche, sia per il ricorso culturale alla spiegazione religiosa strettamente collegata al meccanismo della colpa. Entrambe le dimensioni partecipano così al tentativo di intendere un male apparentemente senza giustificazione ed apparso sprovvisto di segni premonitori (terremoti, eruzioni ecc.). Da qui l'interrogazione radicale sul rapporto tra male e responsabilità che cerca di dare un senso, se senso può averne, all'immane tragedia del terremoto di Lisbona del 1º novembre 1755, avvenimento che ispira uno dei dibattiti filosofici (Voltaire, Rousseau, Kant) che in Europa conduce alle soglie della modernità ed in particolare all'affermazione della responsabilità umana e non più solo divina di fronte alla furia distruttrice della natura. Certo, l'origine trascendente non scompare completamente neanche ai giorni nostri, com'è dimostrato dalla storia culturale delle catastrofi. La *naturalizzazione* della catastrofe, intesa come meccanismo di esenzione da responsabilità, agisce quale potente dispositivo di riconduzione dell'evento all'alveo sempre più ristretto dell'imprevedibile sottratto al calcolo probabilistico e al dominio della tecnologia. Anche la pandemia – o meglio *sindemia* – da Covid-19, ancora non conclusa per quanto almeno apparentemente meno invasiva nella sfera quotidiana, ha mostrato come il governo dell'emergenza non sia solo un'astratta prospettiva politica ma bensì un concreto dispositivo di regolazione sociale. In effetti non è casuale se spesso si è fatto ricorso, anche a livello istituzionale, al concetto di disastro quale quello più immediato per comprendere la portata distruttiva di tale evento. Il disastro conferma così la sua *capacità euristica* quale cornice concettuale attraverso la quale cercare di portare a signifi-

* Ricercatore a tempo determinato in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza.

cazione razionale eventi che si impongono per magnitudine fisica e morale. L'attuale crisi ecologica, ormai definitivamente acclarata sotto il profilo scientifico ma ancora solo timidamente posta a fondamento di un ripensamento delle nostre società, costituisce lo sfondo su cui il problema andrà posto per gli anni a venire. A questa urgente impresa è chiamata a contribuire anche la cultura giuridica, a lungo incapace di cogliere le sfide poste dal degradamento delle condizioni ambientali. In questo senso, i contributi raccolti nel presente fascicolo cercano di offrire, da ambiti disciplinari e prospettive diverse ma accomunati da uno stesso approccio innovatore, uno spaccato sul profondo impatto del cambiamento climatico sugli studi giuridici e la pratica del diritto.

Michele Carducci, in apertura del suo saggio, pone un problema di fondamentale importanza per la cultura giuridica contemporanea ossia la diffidenza, se non voluta ignoranza, che il diritto, in particolare nella modernità occidentale, ha mostrato nei confronti del mondo naturale quale condizione biologica dell'autoconservazione. La finzione epistemologica di un'assoluta autoreferenzialità del giuridico nei confronti del sistema naturale che in realtà costituisce il presupposto fisico e climatico del contesto in cui le condotte da regolare hanno luogo, affonda le radici in un'antropologia politica che l'autore fa risalire ad Hobbes ma che sotto il profilo della visione scientifico-razionalistica si afferma anche nel Novecento. Questo quadro non poteva che generare una tensione costante tra una realtà "giuridica", ascrivibile al mondo delle norme e dei valori, ed una "concreta", fornita dalle scienze naturali. Anche il costituzionalismo novecentesco, ed in particolar modo quello occidentale, non riesce a riconoscere la necessità di un substrato materiale ai fini dell'autoconservazione della specie umana. Per questo motivo l'attuale crisi ecologica, segnando una condizione spaziale e temporale inedita, diventa un fattore di pericolo per l'autoconservazione a causa della insistita autosufficienza del diritto. L'approfondita analisi di Carducci mette così sotto accusa un intero approccio e modello epistemologico che nel Novecento ha pervicacemente insistito nel separare il diritto dalle altre sfere sociali, con il risultato, si potrebbe aggiungere, di elaborare un modello di scienza giuridica particolarmente miope rispetto agli strumenti metodologici da adottare di fronte a problemi di così ampia portata. L'emergenza climatica rompe quel quieto nesso di continuità tra normalità e normatività che agisce quale supposto implicito della dimensione giuridica. Riprendendo le riflessioni di Schmitt sull'intrinseco rapporto tra necessità di una normalità immanente per l'ordine giuridico e quelle di Garzón Valdés sulle "istituzioni suicide", ove lo iato tra normalità normativa e normalità fattuale diventa intollerabile, Carducci valuta l'emergenza climatica una situazione totalmente "abnorme", in cui anche il fattore tempo è drasticamente scarso. Ci si potrebbe domandare se in questa esposizione, che non nasconde la gravità della situazione, un ruolo resti per il diritto. A giudizio di Carducci la risposta è positiva ed è sostenuta dalla possibilità di

un opportuno recupero di una fonte normativa invecchiata ma paradossalmente attuale qual è la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (1992) in cui la rappresentazione della famiglia umana e dei fattori alteranti da questa messi in atto non viene giuridicamente contrapposta alla natura, consentendo così un “ricongiungimento” tra autoconservazione “giuridica” e quella della specie umana insieme al pianeta che la ospita.

La questione climatica, data la sua urgenza sociale, ha avuto di recente un notevole impatto sotto il profilo della domanda giurisdizionale di tutela dei diritti. A questo tema di sicura attualità giuridica è dedicato il lavoro di Attilio Pisanò. Il saggio muove dalla connessione tra pretese giuridiche e giustificazioni morali che le sostengono, sottolineando il nesso esistente tra l’interrogazione sulle ragioni e la possibilità di riconoscimento di nuovi diritti. In una prospettiva vicina alla sensibilità ermeneutica, Pisanò passa ad analizzare la possibilità di riconoscere uno specifico diritto umano e fondamentale al clima. Si tratta di una discussione abbastanza recente ma di grande rilevanza, come dimostra il diffondersi di contenziosi climatici in culture giuridiche e ordinamenti anche molto distanti. Lo studio della genesi del diritto al clima si mostra particolarmente interessante dal punto di vista di un’osservazione della positivizzazione delle pretese, che in questo caso trovano nell’istanza giurisdizionale un primo punto di accesso all’ordinamento giuridico al fine del loro riconoscimento, mediato dalla spesso sottovalutata capacità gius-generativa dell’attività forense. Il punto di partenza di un’argomentazione giuridica mirante a riconoscere un diritto al clima è dato dalla considerazione che il sistema climatico naturale, nella sua variabilità, è il presupposto di ogni relazione tra viventi messo in pericolo dalla capacità fortemente *climadeterminante* delle attività umane, in consonanza con l’impostazione offerta da Carducci. Questa capacità di alterare il contesto naturale in cui si svolge la vita umana e non, diventa così un disvalore giuridicamente qualificato da varie fonti normative, tra le quali la già citata Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico. Questo disvalore è oggi scientificamente dimostrato da un ampio consenso nella comunità scientifica ed in particolare dai rapporti dell’Ipcc, i quali costituiscono il parametro per la fissazione degli obiettivi generali di mitigazione delle condotte umane, come ad esempio quelle stabilite dall’Accordo di Parigi relative alla necessità di arrestare l’aumento medio della temperatura entro i 2°C e preferibilmente entro 1,5°C. Il diritto al clima interagisce così normativamente con questi elementi derivanti dal sapere scientifico, in particolare nel delineare i contorni del giudizio di responsabilità relativa alle azioni intraprese dagli Stati e che costituiscono il nucleo principale delle diverse azioni giurisdizionali portate avanti da cittadine e attivisti in diverse parti del globo. A questo proposito Pisanò passa in rassegna le principali azioni giurisdizionali intraprese, sottolineando il ruolo di vero e proprio punto di riferimento costituito dal caso *Urgenda* in cui è stato responsabilizza-

to il governo olandese rispetto alle azioni messe in essere per contrastare il cambiamento climatico. Al di là delle differenze contingenti tra questo e altri casi sollevati innanzi a numerose istanze giurisdizionali, Pisanò sottolinea, da un lato, la comunanza di argomentazioni giuridiche utilizzate, in particolare con riferimento ai meccanismi di attribuzione di responsabilità nei confronti degli Stati, dall'altro, la difficoltà di prevedere il grado di reciproca influenza e di ricorso all'argomento comparativo e di diritto straniero nei giudizi ancora pendenti. Il lavoro di Pisanò conferma la capacità esplicativa della concezione del diritto come pratica sociale, con la sua strutturale componente interpretativa e argomentativa, e come il contenzioso climatico sia un laboratorio di grande interesse per lo studio del ragionamento giuridico.

Nel suo contributo Emanuele Sommario si occupa del fenomeno codificatorio nel diritto internazionale dei disastri. Preso atto che la tendenza relativa all'aumento degli eventi estremi è oggi confermata ed empiricamente accertabile grazie alla maggiore disponibilità di dati affidabili, la manifestazione del disastro non avviene in un ambito naturale astratto ma ha sempre a che fare con il contesto in cui il fatto distruttivo colpisce, rilevando in particolar modo la vulnerabilità, l'esposizione al rischio, la capacità di prevenzione e mitigazione di individui e comunità. Sommario ricostruisce in modo dettagliato l'evoluzione che ha portato all'affermazione del diritto dei disastri, rinvenendo una prima forza motrice della codificazione nel principio di solidarietà tra le nazioni, implicante un reciproco dovere di mutuo soccorso. Lo sviluppo di questa branca del diritto, che l'autore ricostruisce opportunamente tenendo in considerazione l'intero ciclo del disastro e dunque non esclusivamente le fasi immediatamente successive al verificarsi dell'evento estremo, si è rivelato, secondo la dottrina, incoerente e disarmonico, anche a causa dell'affastellarsi di strumenti normativi diversi, tra i quali trattati di varia natura ma anche numerosi documenti normativi ascrivibili al *soft law*. I primi tentativi di codificazione sono rinvenibili a partire dalle prime decadi del Novecento, dopo una relativa indifferenza e in buona sostanza una scarsa concretizzazione, dovuta anche alla travagliata storia della Società delle Nazioni cui faceva riferimento l'*Unione internazionale di soccorso* (1927). Successivamente, bisogna aspettare fino agli anni Ottanta del secolo scorso per un ulteriore tentativo di regolamentare in modo generale l'ambito dell'attività di assistenza internazionale in seno alle Nazioni Unite. Nel riscontrare le mancanze che portarono al fallimento di questi progetti, l'autore osserva che allo stesso tempo essi hanno contribuito in modo decisivo all'elaborazione di alcuni principi fondamentali in materia, quali il principio di cooperazione internazionale, l'obbligo di non discriminazione nei confronti delle popolazioni assistite, la disposizione di indicazioni per facilitare l'operatività delle missioni di soccorso, attualmente all'attenzione di un esteso lavoro di codificazione, ancora in corso e non privo di criticità, da parte della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite.

Il contributo di Sommario, in conclusione, rimarca la centralità dell’importanza dei diritti umani anche nell’area del diritto internazionale dei disastri e come la protezione dagli eventi estremi non possa essere più concepita a partire da sovranità statuali tradizionalmente intese. Certo, le dimensioni di questo possibile *cosmopolitismo dei disastri* dal punto di vista della protezione diretta delle persone bisognose di assistenza resta ancora da sviluppare giuridicamente, data la sua forte innovatività, ma dovrà fronteggiare la forza espansiva di un principio di solidarietà internazionale a tutela dei diritti umani sempre più pregnante.

Complessivamente, le considerazioni svolte sembrano confermare che il diritto non può non porsi il problema di un suo contenuto specifico, combaciando questo almeno in parte con l’esigenza di assicurare la sopravvivenza, come riconosciuto qualche decennio fa anche da Herbert Hart. È necessario, allora, che la scienza giuridica affini il suo senso per la crisi ecologica che sempre più costituisce l’orizzonte in cui il giurista contemporaneo si troverà ad operare. I lavori contenuti in questo fascicolo raccolgono questa sfida e offrono riflessioni per consolidare un percorso di ricerca che si preannuncia difficile ma necessario.

